Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PERLE MONTESSORI – BRESCIA"

ART. 1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. L'Associazione denominata "**Perle Montessori – Brescia**", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del codice civile in tema di associazioni.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito "RUNTS"), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Da quel momento la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Perle Montessori – Brescia APS**" oppure "**Perle Montessori – Brescia Associazione di Promozione Sociale**".
3. L'Associazione da quel momento utilizzerà l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – FINALITÀ ED ATTIVITÀ

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo co. 4, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. In particolare, l'Associazione ha quale scopo la promozione educativa, con particolare interesse alla diffusione della proposta educativa di Maria Montessori senza mai perdere di vista la centralità del bambino. Evidenze scientifiche dimostrano che se posto in un ambiente adatto, scientificamente organizzato e preparato, il bambino seguendo il proprio istinto interiore lavora, costruisce, porta a termine le proprie iniziative, sperimenta le proprie forze, le misura e le controlla. A questo principio l'adulto deve ispirare la sua azione ed in particolare deve saper costruire un ambiente suscitatore degli interessi che via via si manifestano e maturano nel bambino. Potenziali settori di intervento dell'Associazione sono tutti gli ambiti in cui si manifestano esperienze educative, culturali e ricreative, formative e ludico-sociali, di

partecipazione, di volontariato e solidarietà, di condivisione di esperienze come momento di crescita, formazione, sostegno sociale, assistenziale, civile, etico e spirituale, come azione di contrasto e/o contenimento di forme ed espressione di intolleranza, di esclusione e di violenza, di solitudine e marginalità.

4. Al fine di raggiungere le finalità menzionate nei precedenti commi, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:
   d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
   l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
5. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al precedente co. 4, l'Associazione intende:
   - realizzare progetti e piani educativi ispirati al metodo Montessori attraverso l'impiego di materiali specifici e persone dotate di idonea e qualificata esperienza;
   - promuovere, coordinare e gestire realtà educative montessoriane;
   - sviluppare progetti in collaborazione con altre scuole montessoriane operanti in Italia ed all'estero;
   - organizzazione di attività di formazione e aggiornamento, di ricerca, formazione pedagogica e didattica finalizzati al mondo della disabilità e della marginalità;
   - organizzare convegni, incontri, *stage*, lezioni e giornate di studi montessoriani e non, che vedranno l'intervento di illustri studiosi, docenti universitari, pedagogisti, ricercatori, filosofi, educatori e insegnanti provenienti da tutto il mondo;
   - offrire un punto d'orientamento e formativo/orientativo per gli studenti liceali e laureati che intendano conoscere ed esperire il metodo montessoriano;
   - promuovere e mettersi in rete, con spirito collaborativo e creativo, con enti pubblici e privati, che gestiscono strutture educative di ispirazione montessoriana e non;
   - avviare corsi in supporto alla genitorialità;
   - proporre e porre in essere laboratori d'arte;
   - promuovere attività di formazione e laboratoriali in sostegno alla disabilità e fragilità, alle fasce più deboli (demenza senile e Alzheimer) e all'infanzia svantaggiata, anche in collaborazione con enti che si occupano di assistenza socio-sanitaria;
   - organizzare manifestazioni musicali, eventi artistici, festival, saggi musicali, concerti ed ogni altra forma di intrattenimento e spettacolo legato alla musica, al teatro ed all'arte, coerenti con le finalità associative;

- organizzare laboratori letterari, artistici, musicali, manuali ed emozionali, rivolti a tutte le fasce d'età (bambini, adolescenti e adulti) per creare momenti di educazione civica e momenti di convivialità;
- attività di promozione e difesa dei diritti delle donne e più in generale dei diritti umani;
- informare in relazione alle attività poste in essere attraverso pubblicazioni, strumenti informatici, supporti audiovisivi e multimediali, coinvolgendo tutti gli utenti interessati;
- promuovere attività di formazione e laboratoriali con professionisti nel campo della prevenzione del bullismo e della povertà educativa;
- proporre itinerari culturali di promozione dell'arte e della letteratura;
- organizzare un tempo famiglia di qualità e momenti extra scolastici con il supporto di educatori e pedagogisti;
- proporre convegni e conferenze sul tema della prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo nonché sulle iniziative che si possono attuare in contrasto alla povertà educativa;

6. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal citato articolo e dalle disposizioni attuative dello stesso. Ai sensi del co. 6, art. 13 del citato Codice, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in apposita annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nelle altre forme previste dalla legge.
8. L'Associazione potrà, inoltre, avvalersi di tutti i sostegni e le agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore e da ulteriori disposizioni in quanto ad essa applicabili.

ART. 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO E ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità ed attività, potrà collaborare con altri enti del Terzo settore o con enti senza scopo lucro, nonché con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e *partnership*.
3. L'Associazione deve essere costituita da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS, ove non riesca a reintegrarlo.
4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, altresì, essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo

settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse compila apposita domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda di adesione, in particolare, il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantiti in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
   a) di partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
   b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
   c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede

dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati;

d) ogni altro diritto previsto dal presente statuto o dalle disposizioni di legge.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta a coloro che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

   a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

   b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

   c) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 7 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

   a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

   b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro la fine del mese di gennaio affinché provvedano al versamento della quota. L'associato che non provvede al versamento entro il termine indicato nella comunicazione del Consiglio Direttivo decade automaticamente e lo stesso ne prende atto alla prima riunione utile cancellando il nominativo dal libro degli associati. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

   a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

   b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

   c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 – VOLONTARI, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E ATTIVITÀ RETRIBUITA

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Deve, inoltre, assicurare tutti i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
   a) l'Assemblea dei soci;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno.
2. L'organo di revisione è nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
   a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
   b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

   Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. In caso di urgenza, motivata, i tempi possono essere ridotti alla metà.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
   a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
   b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e in merito alle modifiche statutarie;

i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in persona o per delega. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti degli associati presenti in persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
   a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
   b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno ¾ (trequarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. Ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo settore l'esercizio del diritto di voto spetta a coloro che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi eserciti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono, pertanto, computati anche ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 decimo dei presenti.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPOSIZIONE DURATA E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio direttivo è composto, in base alla scelta dell'Assemblea, da 3 (tre) o da 5 (cinque) componenti eletti tra gli associati, dura in carica 5 (cinque) anni e scade con l'approvazione del 5 (quinto) bilancio di esercizio successivo alla nomina dello stesso e può essere rinnovato.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. In tale ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico, purché atto a dare prova di avvenuta ricezione, almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
5. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente. In assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali non sono ammesse deleghe, sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese, con voto palese, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:
   a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
   b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
   c) redigere, se ritenuto utile, il programma annuale/pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
   d) redigere il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel caso di cui all'art. 14, co. 1 del Codice del Terzo settore, o se ritenuto opportuno;
   e) nominare il Presidente, il vice-Presidente e il segretario dell'Associazione;
   f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
   g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
   h) decidere in merito alla quota associativa annuale ed al suo ammontare;
   i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
   j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
   k) decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
   l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
   m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
   n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
   o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
   p) adottare ogni altro provvedimento ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e, più in generale, i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa, salvo differente valutazione del Consiglio direttivo, della gestione dei libri sociali e svolge le ulteriori mansioni a questo delegate dal Consiglio o dal Presidente.

ART. 16 - IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE. POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e resta in carica per il medesimo tempo del Consiglio dal quale è eletto.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione o dall'Assemblea. Essa si perde, invece, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta del Presidente al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
   a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
   b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
   c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
   d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
   e) curare la corretta tenuta dei libri sociali e la loro pubblicità.
5. In caso di assenza dovuta a situazioni di grave impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 17 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di consigliere si perde per:
   a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
   b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
   c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, co. 2 del presente Statuto;
   d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 18 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30, co. 2 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno. Rimane in carica 5 (cinque) anni, scadendo con l'approvazione del quinto bilancio di esercizio successivo alla nomina dello stesso e il/i componente/i può/possono essere rinominato/i.

2. Se collegiale, l'organo è composto da 3 (tre) membri e nomina al proprio interno un Presidente.

3. Delle proprie determinazioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione.

4. In ogni caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada un componente prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Ai componenti l'organo di controllo, si applica l'art. 2399 del cod. civ. in materia di ineleggibilità e decadenza dello stesso. Se collegiale, almeno un componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. Inoltre, l'organo deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale, Il/i componente/i non può/possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. È compito dell'organo di controllo:
   a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
   c) esercitare il controllo contabile;
   d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
   e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 del Codice del Terzo settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
   f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove necessario o ritenuto opportuno, fermo restando la necessità che sia, in tal caso, costituito da Revisori legali iscritti all'apposito Registro.

8. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno e rimane in carica 5 (cinque) anni, scadendo con l'approvazione del quinto bilancio di esercizio successivo alla nomina dello stesso. Il/i componente/i dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti il/i componente/i può/possono essere rinominato/i.
2. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.
4. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
   a) il libro degli associati;
   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
   d) il registro dei volontari, secondo le disposizioni di legge e di attuazione della stessa.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'accesso ai libi sociali è un diritto dell'associato da attuarsi secondo quanto previsto all'art. 6, co. 1, lett. c) del presente Statuto e in eventuale regolamento associativo.

ART. 21 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
   a) dagli eventuali beni immobili acquistati dall'Associazione;
   b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
   c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
   d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
   e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
   a) quote associative;
   b) contributi pubblici e privati;
   c) donazioni e lasciti testamentari;

d) eventuali rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) entrate derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui agli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

3. Ai sensi dell'art 38 cod. civ., per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 22 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.
2. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Esso viene approvato dall'Assemblea deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio preventivo, se predisposto, è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto entro il mese di febbraio dell'anno al quale si riferisce.
4. L'Associazione redige il bilancio sociale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14, co. 1 del Codice del Terzo settore o se lo ritenga utile.
5. Nel caso in cui le entrate, comunque denominate, dell'Associazione siano superiori a centomila euro, la stessa dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, secondo quanto previsto nell'art. 14, co. 2 del Codice del Terzo settore.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Assemblea straordinari che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore, se ritenuto opportuno, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, il codice civile e le relative disposizioni di attuazione e le altre norme di legge, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data, Brescia 02/05/2022